



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito, in sede di conversione, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Agrate Brianza (MB)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'art. 7, comma 8;

visto l'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26 ter del

decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138 (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 3/4/2020), contenente “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice dinanzi alla Corte dei conti”;

visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 22/5/2020), contenente “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

visto il Decreto del Presidente della Corte n. 287 del 27 ottobre 2020 che prevede l’applicazione delle regole tecniche e operative di cui al decreto presidenziale n. 138/2020 e al decreto presidenziale n. 153/2020, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la richiesta di parere n. 25375 del 24 novembre 2020 proposta, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Agrate Brianza (MB) ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 59 in data 25 novembre 2020;

VISTA l’ordinanza n. 60/2020 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull’istanza sopra citata;

VISTA l’ordinanza n. 36/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza con modalità da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams”

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Agrate Brianza (MB) ha presentato una richiesta di parere avente ad oggetto un quesito in ordine all'applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell'ambito del C.d.A. di Azienda Speciale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, già recepiti nella deliberazione della Sezione regionale di Controllo per il Lazio n. 73/2020.

Segue l'oggetto dell'istanza la richiesta dell'esatta perimetrazione della nozione "contributi a carico della finanza pubblica" nel senso proprio di includervi anche i seguenti benefici:

- "1) la fattispecie connessa all'avere il Comune prestato, negli anni precedenti, garanzie a favore di detta Azienda Speciale per mutui contratti da quest'ultima per investimenti (...);*
- 2) la circostanza di avere il Comune proceduto, negli anni precedenti ad aumentare il fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti".*

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare la Sezione ritiene la valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica per COVID-19 e tenuto conto che l'esercizio dell'attività consultiva, ex art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003, non implica alcun contraddittorio con l'Ente che ha richiesto il parere.

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla

legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»*, così riproducendo letteralmente l'elencazione tassativa dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

La richiesta di parere può dichiararsi ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Agrate Brianza (MB), soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente, poiché investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell'art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia di contabilità pubblica" posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l'effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale.

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *"se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell'accezione "materia di contabilità

pubblica”, che sposta “l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo “*quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*”.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di “materia di contabilità pubblica” vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Tutto ciò premesso, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità, dal lato oggettivo, della richiesta di parere, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, per l’inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un’inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della

posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014).

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica, trattandosi di fattispecie in cui i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico, conoscibili dal giudice naturale di appartenenza.

Limitatamente a tale profilo, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari".*

In siffatto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché la questione sottoposta all'esame di questa Sezione, oltre a rivestire i caratteri della generalità e dell'astrattezza, inerisce alla interpretazione di una norma di contabilità pubblica, quale è l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, "unanimente definita come una norma di contenimento del costo degli

apparati amministrativi” ed espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica (Sentenza della Corte costituzionale n. 161/2012).

MERITO

L’istanza in esame pone specificatamente la questione interpretativa attinente alla latitudine della locuzione *“contributi a carico delle finanze pubbliche”*, chiedendo alla Sezione se in essa siano da includere i benefici prestati all’Azienda Speciale e riportati nelle premesse in fatto, al fine di comprendere la portata applicativa dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che espressamente stabilisce che *“la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica”*.

Per lo scioglimento dei dubbi interpretativi in argomento, occorre richiamare quanto affermato, in sede nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, citata anche dal Comune richiedente, ed alla quale questa Sezione regionale è tenuta a conformarsi.

In tale delibera, il giudice contabile ha avuto cura di chiarire che *“la nozione di ‘contributi a carico delle finanze pubbliche’ di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio”*, così componendo un contrasto giurisprudenziale emerso tra plessi funzionali diversi, e, precisamente, tra l’orientamento pressoché monolitico delle Sezioni regionali di controllo e una diversa posizione della magistratura contabile in funzione giurisdizionale (Sezione giurisdizionale Umbria sentenza n. 52/2016).

In termini esplicativi, alla consolidata giurisprudenza consultiva contabile che ritiene applicabile il regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 2, citato, anche alle aziende speciali, attesa la loro dipendenza finanziaria dall’ente locale, riconducibile quantomeno al conferimento del capitale di dotazione iniziale e alle eventuali attribuzioni correlate all’erogazione di prestazioni di servizi pubblici rese in favore dell’utenza, si è contrapposta la predetta sentenza, confermata in Appello, che ha ravvisato la giuridica impossibilità di annoverare tra i contributi pubblici anche il *“capitale di dotazione”* (ex art. 114 TUEL); e ciò, anche alla luce di una coordinata

lettura dello stesso disposto di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 con l'art. 1, comma 554, della l. n. 147/2013, che ha previsto dal 2015 la riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione anche delle aziende speciali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici, qualora abbiano conseguito un risultato economico negativo, nei tre esercizi precedenti.

Secondo l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, qualora il conferimento del "capitale di dotazione" dovesse integrare gli estremi di un "contributo a carico delle finanze pubbliche", stante l'inevitabilità di un conferimento del genere a carico dell'Ente che istituisce l'azienda speciale, ex art. 114 TUEL, le disposizioni dell'art. 1, comma 544, citato, finirebbero per essere intrinsecamente irrazionali, poiché private di un loro concreto spazio operativo.

Il componimento delle opposte tesi ad opera della Sezione delle Autonomie nel senso dell'esclusione *ex professo* dal concetto di contributo del fondo di dotazione era stato già colto dalla Sezione regionale di Controllo Lombardia nella deliberazione n. 198/2013/PAR laddove testualmente osservava che *"il capitale di dotazione costituisce requisito imprescindibile della personalità giuridica dell'Azienda Speciale, la cui destinazione è vincolata sino al venir meno dell'ente strumentale ed in nessun caso può essere definito quale contributo iniziale in fase di start up, da retrocedere all'ente costituente"*. E la specificità dell'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie risiede proprio nel fatto di sottolineare come il capitale-fondo di dotazione dell'azienda speciale si debba intendere quale garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali da inscrivere quale autonoma voce del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale.

L'efficacia dirimente di ulteriori profili di complessità della questione, concernente la latitudine dell'accezione di contributo e la conseguente operatività del principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi del citato art. 6, si rinviene nell'ulteriore approfondimento svolto dal giudice contabile, nella deliberazione in commento, con riferimento al corrispettivo percepito dalle aziende speciali a fronte del servizio reso.

La Sezione delle Autonomie evidenzia, in proposito, come neppure quest'ultimo possa essere ascritto a contributo, perché ha natura sinallagmatica ed è riportato in bilancio nella voce A1 del conto economico (Ricavi dalle vendite).

Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene.

Come è stato efficacemente osservato in un recente pronunciamento della Sezione regionale di Controllo per il Lazio, che ha integralmente recepito i principi di diritto espressi in sede nomofilattica, *“in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l'oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni”* (deliberazione n. 73/2020/PAR).

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 2012, menzionata in punto di fatto, fa leva sulla considerazione che *“nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrano non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell'ente destinatario o di diminuirne quelle passive”*, cioè a dire *“utilità economica”*, quali sovvenzioni in denaro, garanzie, esenzioni da tributi, canoni, ecc. (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 95/2013/PAR). Alla stregua di tale percorso argomentativo, che consente una lettura costituzionalmente orientata della norma in commento, e in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, si dirime la questione espressa dall'Ente istante, in ordine alla riconducibilità dei benefici dallo stesso destinati all'Azienda Speciale, comunque diversi dal capitale di dotazione iniziale e dalle erogazioni a titolo di contratto di servizio - nel novero dei contributi per i quali troverà applicazione il principio di gratuità *ex art. 6, comma 2, del D. L. n. 78/2010*.

Previsione normativa, quest'ultima, che nella sua onnicomprensività - "enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche..." - può considerarsi una norma di stretta interpretazione, a presidio di un più generale principio di contenimento del costo degli apparati amministrativi e di coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che, ove il Legislatore avesse voluto escludere specifici contributi a carico delle finanze pubbliche dal suo ambito di applicazione, lo avrebbe fatto espressamente.

Ciò posto, non si ravvisano motivi ostativi all'inclusione dei benefici rappresentati nelle premesse in fatto nell'alveo applicativo del disposto vincolistico di cui all'art. 6, comma 2, più volte menzionato.

Nel merito del punto 1) dell'istanza di parere, con riferimento alle garanzie prestate dal Comune all'Azienda Speciale per mutui contratti dalla stessa per investimenti, è evidente il connubio tra il primo e quest'ultima, tra il rilascio delle garanzie personali e l'incremento del patrimonio pubblico, considerato altresì che la prestazione delle medesime può a rappresentare una condizione per la concessione stessa del finanziamento. Del pari, è nota l'incidenza di tali garanzie sia sugli equilibri futuri dei bilanci sia sulla sostenibilità dell'indebitamento dell'ente locale.

Di qui le previsioni di presupposti e di limiti quantitativi finalizzati ad evitare il rischio di un eccessivo irrigidimento del bilancio (artt. 202 ss e 207 Tuel) nonché l'onere di effettuare congrui accantonamenti, a copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia, giusta previsione del paragrafo 5.5 del Principio contabile applicato allegato 4/2 al decreto legislativo 118 del 2011, come tra l'altro è stato rappresentato dall'istante con:

- l'accantonamento nel bilancio comunale di una parte di avanzo di amministrazione pari alla somma annua dovuta per quota capitale ed interessi per mutui assunti dall'azienda speciale garantiti dal Comune (*lett a) del punto 1)*;
- il decremento della capacità di indebitamento del Comune (*lett b) del punto 1)* ;

- l’inserimento del capitale residuo dei mutui dell'Azienda Speciale garantiti dal Comune nel calcolo del limite di indebitamento comunale come debito potenziale (*lett a) del punto 1*).

A ciò si aggiunga un ulteriore rischio finanziario del Comune nell’ipotesi di inadempimento dell’Azienda Speciale, chiamato per tale ragione a rispondere, con aggravio della sua esposizione debitoria a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, considerato che il residuo debito oggetto della garanzia va registrato dall’ente locale medesimo come proprio.

Nell’esaminare il punto 2) della richiesta istruttoria, vale a dire la circostanza di avere il Comune proceduto, negli anni precedenti, ad aumentare il fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti, il collegio giunge alle medesime considerazioni in ordine alla ricorrenza di un’ipotesi di contributo a carico delle finanze pubbliche che incorre nel regime vincolistico di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 78 del 2010.

Richiamando quanto rilevato nella deliberazione n. 58/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per il Lazio, a tenore del quale *“eventuali ricostituzioni del fondo iniziale di dotazione, in conseguenza di assorbimenti derivanti da perdite di esercizio, costituiscono irrogazioni a fondo perduto come tali rientranti nel novero delle contribuzioni pubbliche idonee a fare scattare la prescrizione del divieto di cui al richiamato articolo 6, comma 2 del D.L. n. 78 2010”*, a maggior ragione, a prescindere dal *nomen iuris*, l’incremento di tele fondo si sostanzia in un contributo agli investimenti, cioè a dire in un’“utilità economica” a beneficio dell’Azienda Speciale.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - si pronuncia nel senso che la prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest'ultima per investimenti e l’incremento del fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contributi a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2020.

Il Relatore
(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
18 dicembre 2020
Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)